



2646 / 16

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. 2965
MARIA VESSICHELLI	- Consigliere -	UP - 08/10/2015
CARLO ZAZA	- Consigliere rel. -	R.G.N. 46840/14
ROSSELLA CATENA	- Consigliere -	
PAOLO MICHELI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorso proposto da

1. Leone Mario, nato a Roma il 02/07/1946  
quaie parte civile nel procedimento nei confronti di
2. Febbi Augusto, nato a Soriano nei Cimino il 26/10/1948

avverso la sentenza del 25/09/2013 del Tribunale di Viterbo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito per la parte civile ricorrente l'avv. Sergio Maglie, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;  
udito per l'imputato l'avv. Sergio Ranucci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Viterbo del 19/06/2012, appellata dalla parte civile, con la quale Augusto Febbi era assolto dall'imputazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen., contestato nell'aver rivolto al condomino Mario Leone, nel corso di un'assemblea del condominio del quale il Febbi era amministratore, le espressioni «sei un'analfabeta con grado di cultura zero...hai preso la laurea con i prosciutti», ravvisandosi la causa di non punibilità della provocazione, e dall'imputazione del reato di cui all'art. 612 cod. pen., contestato come commesso nella stessa occasione rivolgendo al Leone l'espressione «per me questa stanza è troppo grande, mi bastano due metri quadri per non farti uscire più», per insussistenza del fatto.

La parte civile ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale; sarebbe stata omessa la riassunzione delle prove testimoniali, dovuta laddove unico esito possibile dell'accoglimento dell'appello sarebbe stata la riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato, dandosi peraltro atto nella stessa sentenza impugnata di come l'istruttoria svolta dinanzi al Giudice di pace non avesse chiarito l'esatto tenore della frase contestata come minacciosa; il fatto ingiusto, posto alla base della ritenuta scriminante della provocazione per il reato di ingiuria, sarebbe stato illegittimamente ravvisato in una censura di scarsa professionalità rivolta dalla parte offesa all'imputato, costituente esercizio di un diritto di critica; la sussistenza della condotta minacciosa sarebbe stata esclusa con una valutazione in termini di mera plausibilità di taluni contributi testimoniali, peraltro non specificati.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

E' in primo luogo manifestamente infondata la censura di illegittimità della decisione impugnata in quanto assunta in mancanza della riassunzione delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, non necessaria per la pronuncia di un giudizio che confermava quello, peraltro assolutorio, emesso in quel grado; nessuna rilevanza avendo l'eventuale diverso esito di condanna al quale mirava l'appello proposto dalla parte civile, nel momento in cui detto esito non si verificava e comunque, ove si fosse realizzato, avrebbe individuato in capo alla difesa dell'imputato, e non certo a quella della parte civile, l'interesse ad eccepire l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Le doglianze sulla ravvisabilità del diritto di critica nel comportamento del Leone, ritenuto scriminante della condotta di ingiuria in quanto provocatorio, sono generiche nella mera riaffermazione dell'esistenza di tale diritto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata nella quale il fatto ingiusto della persona offesa era dettagliatamente individuato nella reiterata accusa di scarsa chiarezza dei bilanci rivolta all'amministratore del condominio, nonostante l'esibizione da parte di quest'ultimo di documentazione a supporto dei rendiconti, e nell'affermazione di scarsa professionalità del Febbi in un contesto che tutti i testi descrivevano come connotato da particolare concitazione.

Aitrettanto generiche sono le censure del ricorrente nell'asserita esclusione della prova della condotta minacciosa in base a testimonianze non precisate e valutate in termini di mera plausibilità; il Tribunale osservava invero analiticamente come la sussistenza di detta condotta fosse stata confermata dal teste Abatecola ed invece negata dal teste Carletti, e come i testi Erika Febbi e Felici avessero riportato le espressioni pronunciate dai Febbi nei termini dell'aver lo stesso asserito che «gli sarebbe bastato essere proprietario di due metri quadrati per intervenire liberamente», frase non chiara e slegata dal contesto della discussione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 1.000.

#### P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2015

Il Consigliere estensore

Dott. Carlo Zucca



Il Presidente

